

**N. 04148/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 06228/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6228 del 2012, proposto da:

Comune di Santeramo in Colle, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Paccione e Mario Simone, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

***contro***

O.R.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Cristina Lenoci e Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Cola di Rienzo, n. 271;

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia, in Roma, via Barberini, n. 36;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 01322/2012, resa tra le parti, concernente silenzio su domanda di rilascio autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di O.R.P.Srl e di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Paccione, Lentini, Lenoci, e Didonna, per delega dell'Avv. Colelli;

Considerato che, sia pure ad un primo e sommario esame, l'appello cautelare appare assistito da “fumus boni juris”, in primo luogo con riferimento al motivo C.2), atteso che il ricorso è stato proposto oltre il termine di decadenza decorrente dalla data di conclusione del procedimento, come individuata dalla normativa in detto motivo richiamata; in secondo luogo con riferimento al motivo C.3), rilevato che non risulta che la O.R.P. s.r.l. abbia ottemperato a tutte le prescrizioni contenute in detta comunicazione, con la quale, tra l'altro, la citata società è stata invitata a trasmettere copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate nella conferenza dei servizi del 16.6.2009 (nel corso della quale il Comune aveva espresso parere favorevole condizionato).

Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6228/2012) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2012

IL SEGRETARIO  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)